

Civile Sent. Sez. L Num. 8 Anno 2020

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: BELLE' ROBERTO

Data pubblicazione: 02/01/2020

SENTENZA

sul ricorso 25010-2018 proposto da:

SAVIO PIERPAOLO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 283, presso lo
studio dell'avvocato GIUSEPPE CALA', che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019

contro

3205

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
presso i cui Uffici domicilia ex lege in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2724/2018 della
CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
21/06/2018 R.G.N. 4265/2017;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/10/2019 dal
Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO
CIMMINO che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

udito l'Avvocato GIUSEPPE CALA'.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da Pierpaolo Savio avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato nei suoi confronti dal Ministero degli Affari Esteri, per gravissime irregolarità commesse dal medesimo, quale funzionario amministrativo del Consolato generale d'Italia a San Paolo del Brasile, nel rilascio di visti per l'ingresso in Italia.

La Corte riteneva che, nonostante il proscioglimento per prescrizione pronunciato in sede penale, gli atti provenienti dal Tribunale penale e valutati in sede disciplinare attestassero appieno le condotte perseguite e supportassero la scelta della P.A. di adottare la massima sanzione.

2. Pierpaolo Savio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, poi illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso il Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente afferma, richiamando gli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-*bis*, co. 4 e dell'art. 55-*ter*, co. 2, 3 e 4 d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 653, co. 1-*bis*, c.p.

1.1 Da un primo punto di vista Pierpaolo Savio sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il Ministero avesse verificato la sussistenza della sua responsabilità per i fatti attribuitigli in occasione del licenziamento disciplinare, essendosi viceversa limitato a richiamare i fatti così come valutati dal giudice penale nel corso del giudizio di primo grado svolto in quella sede, senza alcun autonomo apprezzamento.

La censura è infondata, in quanto la Corte territoriale ha espressamente ritenuto che gli atti penali fossero stati viceversa valutati in sede disciplinare, riportando stralci del provvedimento di licenziamento in cui risulta articolata un'ampia motivazione in proposito, riferita a vari elementi ed ove si fa riferimento anche ad un un'«*ulteriore controllo*» da parte dell'U.P.D.

1.2 Da altro punto di vista il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata violazione delle norme sull'efficacia extrapenale di giudicato della pronuncia di estinzione del reato per

prescrizione, ma si tratta di censura inammissibile, perché incoerente rispetto alla *ratio decidendi*, in quanto né la P.A., né la Corte d'Appello hanno fatto leva sull'efficacia di giudicato delle pronunce rese in sede penale, quanto piuttosto sulle risultanze delle indagini e dell'istruttoria penale, qual mere fonti di prova dell'illecito perseguito.

1.3 Un terzo profilo di censura consiste nel rilievo secondo cui il procedimento disciplinare risulterebbe viziato per essere stato riattivato, dopo la sentenza penale definitiva, oltre il termine di sessanta giorni, in violazione del combinato disposto degli artt. 55-*bis*, n. 4 e 55-*ter*, n. 4, d. lgs. 165/2001 ed esso sarebbe stato altresì concluso oltre il termine di 180 giorni in violazione ancora del disposto dell'art. 55-*ter* n. 4 cit.

Lo stesso ricorrente riconosce che tali censure non erano state precedentemente sollevate nei gradi merito, ma a suo dire esse sarebbero rilevabili d'ufficio, perché relative a nullità c.d. di protezione.

Si tratta di assunto non condivisibile, essendosi ripetutamente affermato ed è qui condiviso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che *«la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa (...), non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte»* (in ordine di tempo, Cass. 24 marzo 2017, n. 7687; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23869; Cass. 5 aprile 2019, n. 9675; Cass. 11 luglio 2019, n. 18705).

Ciò esclude dunque, come argomentato nelle citate pronunce, la rilevazione anche delle nullità c.d. di protezione e rende pertanto inammissibili i corrispondenti profili di censura qui prospettati *ex novo*.

1.4 Il ricorrente infine afferma che la sanzione disciplinare sarebbe illegittima, perché irrogata sulla base di una previsione di contratto collettivo non più esistente al momento del licenziamento.

In proposito è pacifico che i fatti da cui deriva la sanzione, posti in essere tra il novembre 2000 e l'aprile 2001, hanno costituito oggetto di contestazione il 28.5.2001, con procedimento disciplinare sospeso il 16.7.2001, quindi riattivato nel 2015, fino al licenziamento del 2.11.2015.

Così come è pacifico che, all'epoca della commissione dei fatti e della loro contestazione, vigeva il C.C.N.L. 1994-1997 ed al momento del licenziamento il C.C.N.L. 2002-2005.

In effetti, l'art. 16, co. 2, del secondo C.C.N.L. ha previsto, rispetto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore ma per i quali il procedimento fosse ancora pendente, l'applicazione della previgente contrattazione, se più favorevole.

Tuttavia, è palese che, rispetto alla vicenda oggetto di causa, la normativa previgente e quella sopravvenuta sono identiche e dunque il problema in realtà non si pone.

La sanzione è stata irrogata in ragione di «*gravissime irregolarità*» commesse nell'ambito del «*rilascio dei visti*», per le quali si svolse il processo penale, poi chiuso con la declaratoria di prescrizione per i reati ascritti.

Il licenziamento è stato irrogato richiamando l'art. 25, co. 5, lett a) e d) del C.C.N.L. 1994-1997 e dunque le fattispecie inerenti la «*commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale (lett. a)*» e la commissione di «*fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera "a", anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro*» (lett. d)

Il recesso è stato dunque esercitato, come dimostra il richiamo alla lettera d), anche a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti addebitati

L'art. 13, co. 6, del C.C.N.L. sopravvenuto prevede parimenti alla lettera d) il licenziamento per la «*commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro*» e dunque appunto anche a prescindere dall'integrare, i fatti contestati, un illecito penale.

Il raffronto, qui ammissibile perché attinente a profili di diritto suscettibili di diretta interpretazione da parte di questa Corte (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro), porta dunque a concludere che, per gli illeciti contestati, è previsto il licenziamento sia nel regime sostanziale previgente che in quello successivo e dunque, come giustamente sostenuto nelle difese della P.A., la questione sull'efficacia nel tempo delle diverse discipline è priva di rilievo, perché non ve ne è una che sia più favorevole o più sfavorevole per il ricorrente.

Sicché, anche a voler considerare come prevalente la disciplina sostanziale esistente al momento del licenziamento, il richiamo nell'atto di recesso alla contrattazione esistente al momento della commissione del fatto si traduce in un

irrelevante erronea indicazione della norma sanzionatoria, ma non in un effettivo vizio di diritto sostanziale.

2. Il ricorso va quindi integralmente rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.10.2019.